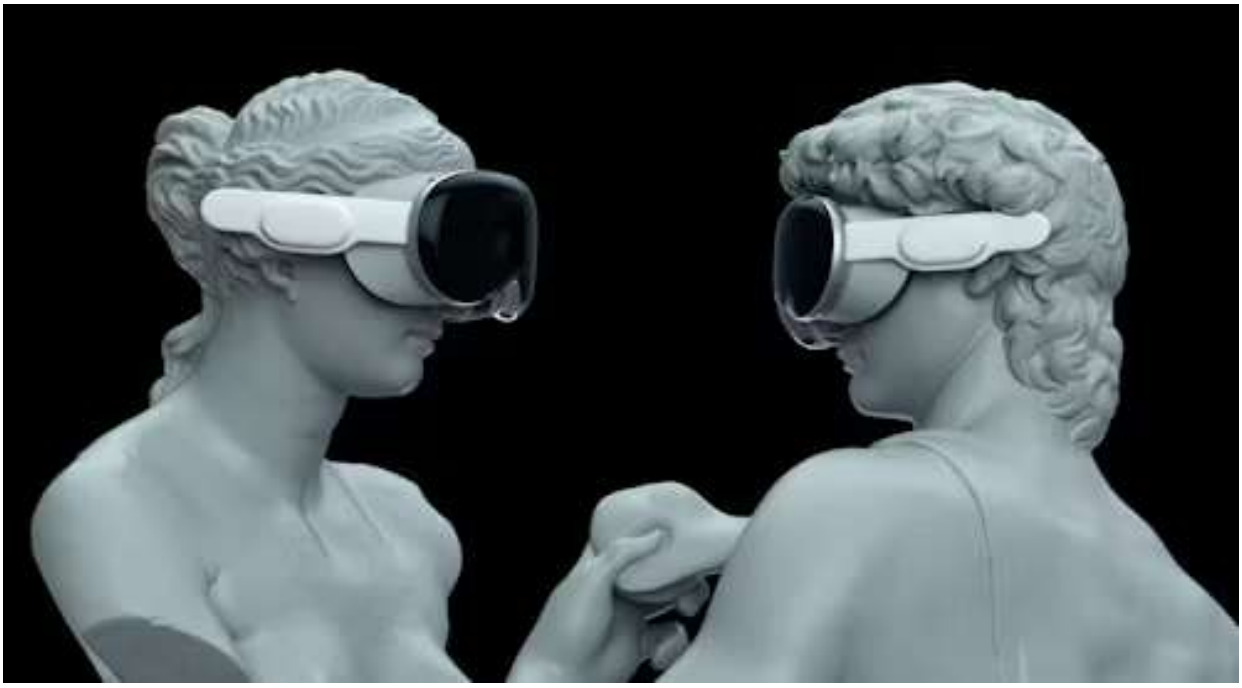
News



IN QUESTO NUMERO

Focus
- Il Nobel per la pace 2026 a Navi Pillay: quando il diritto diventa strumento di uguaglianza - pag. 2

Focus di diritto tedesco
- Il lavoratore può richiedere di ottenere un determinato periodo di ferie? - pag. 4

Prassi
- La T.U.N. esce dal suo perimetro. Il primo banco di prova dopo cass. civ. n. 8630/2026 - pag. 5

CCNL
- CCNL terziario - in arrivo gli aumenti - pag. 6

Privacy
- Smart Glasses: l'EDP fissa i primi paletti - pag. 7

Novità legislative
- AI ACT: l'Italia completa l'adeguamento con il D.Lgs. n. 179 del 7 ottobre 2026 - pag. 9

Sentenze
- Lavoro - pag. 10
- Fallimentare - pag. 13
- Real Estate - pag. 14
- Diritto condominiale - pag. 14
- Responsabilità civile / Risarcimento danni - pag. 15
- Diritto assicurativo - pag. 16
- Obbligazioni e Contratti - pag. 16

STUDIO LEGALE DEHÒ MASSERELLI

FOCUS

IL NOBEL PER LA PACE 2026 A NAVI PILLAY: QUANDO IL DIRITTO DIVENTA STRUMENTO DI UGUAGLIANZA

Il 9 ottobre il Comitato norvegese ha assegnato il Premio Nobel per la Pace 2026 a Navanethem "Navi" Pillay, giurista sudafricana di 85 anni. La notizia l'ha raggiunta a Norimberga, dove partecipava a un forum sulla giustizia internazionale. Pochi giorni dopo si è fatta fotografare nell'Aula 600 del Palazzo di Giustizia, la stessa in cui nel 1945-46 furono processati i gerarchi nazisti. È un riconoscimento che riguarda da vicino chiunque creda che la lotta alla discriminazione passi anche dalle aule di giustizia.

Un percorso che parte dalla discriminazione vissuta

Navi Pillay nasce nel 1941 nella periferia povera di Durban, in una famiglia di immigrati tamil; il padre fa l'autista di autobus. Cresce dentro il sistema dell'apartheid, che conosce prima come cittadina e poi come professionista. Può studiare legge grazie alla sua comunità, che raccoglie i fondi per pagarle gli studi. Laureata, non trova uno studio disposto ad assumere una donna di origine indiana. Così nel 1967 diventa la prima donna non bianca ad aprire uno studio legale nella provincia del Natal.



Per quasi trent'anni difende attivisti anti-apartheid e detenuti politici, tra cui Nelson Mandela, e porta davanti ai giudici le torture e gli abusi subiti in detenzione. Nel 1988 è la prima sudafricana a conseguire un dottorato in giurisprudenza a Harvard. Negli anni della transizione democratica si impegna perché la nuova Costituzione sudafricana contenga una clausola contro ogni forma di discriminazione, compresa quella di genere. Nel 1995 Mandela la nomina all'Alta Corte: è la prima donna non bianca a sedervi.

Lo stesso anno entra nel Tribunale penale internazionale per il Ruanda, che presiederà dal 1999 al 2003.

Dalla toga di difensore ai tribunali internazionali

Dal 2003 al 2008 è giudice della Corte penale internazionale dell'Aia. Tra il 2008 e il 2014 è Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, e in quel ruolo non risparmia critiche nemmeno alle grandi potenze. Ancora oggi è giudice ad hoc alla Corte internazionale di giustizia nel caso sul genocidio dei Rohingya in Myanmar.

La sentenza che ha cambiato il diritto

In Ruanda Pillay era l'unica donna nel collegio che giudicava Jean-Paul Akayesu. Durante il processo alcune testimoni accennarono alle violenze sessuali subite, e le sue domande contribuirono a farle emergere. L'accusa fu così estesa anche allo stupro. La sentenza del 1998 fu la prima con cui un tribunale internazionale riconobbe lo stupro come atto di genocidio e come crimine contro l'umanità. I giudici definirono la violenza sessuale come un'invasione fisica del corpo commessa in circostanze coercitive, senza imporre alle vittime di dimostrare il proprio mancato consenso. Affermarono inoltre che lo stupro, come la tortura, è uno strumento di umiliazione e di discriminazione, lesivo della dignità della persona. Quei principi hanno segnato da allora il diritto penale internazionale.

La motivazione

Il Comitato ha motivato il premio con il suo impegno per la pace e il diritto internazionale. Lo ha presentato come un messaggio in un momento in cui le istituzioni internazionali sono sotto pressione. Il segretario generale dell'ONU Guterres ha commentato che la forza della legge deve prevalere sulla legge della forza. Quando le si parla di coraggio, Pillay risponde che il suo lavoro è semplice: «Si interpreta la legge, si esaminano i fatti».

Una lezione per il nostro lavoro

La vicenda di Navi Pillay mostra che la tutela contro la discriminazione si costruisce nel tempo. Si comincia nei singoli casi, difendendo una persona alla volta. Si consolida nella giurisprudenza, che trasforma i principi in diritti esigibili. E si difende nelle istituzioni, che vanno sostenute anche quando sono messe in discussione.

È lo stesso lavoro che, su scala diversa, ci impegna ogni giorno: contribuire a definire un modello sociale e di lavoro virtuoso e rispettoso, e dare a chi subisce una discriminazione gli strumenti per farla riconoscere e ottenere giustizia.

Il Nobel a Navi Pillay ci ricorda che il diritto, quando viene praticato con coraggio e coerenza, è uno dei mezzi più concreti per affermare la pari dignità di ogni persona.

FOCUS DI DIRITTO TEDESCO

IL LAVORATORE PUÒ RICHIEDERE DI OTTENERE UN DETERMINATO PERIODO DI FERIE?

Nuova decisione sulla sempre attuale questione del posizionamento delle ferie.

In generale i lavoratori procedono con un'ordinanza provvisoria. Il Tribunale regionale del lavoro (LAG) del Meclemburgo-Pomerania Anteriore precisa però che se l'istanza viene accolta, le conseguenze sono irreversibili. Ciò avviene in base a un esame sommario, possibile solo nell'ambito di un procedimento d'urgenza, senza che il tribunale possa disporre delle informazioni che si otterrebbero dall'espletamento di un procedimento di merito ai fini della decisione.

L'emissione di un provvedimento provvisorio che disponga la concessione delle ferie è pertanto ammessa solo in casi del tutto eccezionali.

La ricorrente deve quindi illustrare e dimostrare in modo credibile perché sia indispensabile ottenere le ferie proprio in quel periodo specifico da lei richiesto e in cosa consista lo svantaggio sostanziale, superiore ai normali inconvenienti, che deriverebbe dal rifiuto della sua specifica richiesta di ferie



A cura di
Mario Prudentino
Studio Legale
Prudentino & Rhein
Amburgo - Germania

PRASSI

LA T.U.N. ESCE DAL SUO PERIMETRO. IL PRIMO BANCO DI PROVA DOPO CASS. CIV. N. 8630/2026

Una caduta da cavallo nel 2019, alla prima lezione di equitazione – lezione di prova -; quindi nessun veicolo, nessun medico; eppure, il **Tribunale di Milano** (con la **sentenza del 11 settembre 2026, n. 7008, Giudice Dott. Spera**) liquida il danno con la Tabella Unica Nazionale (c.d. "T.U.N."), prevista dall'art. 138 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. n. 209/2005 – c.d. "C.d.A.") e attuata dal D.p.r. n. 12/2025.

È uno dei primi test applicativi del principio fissato dalla Suprema Corte n. 8630/2026, che ha stabilito **che la T.U.N. è il parametro privilegiato dell'equità ex artt. 1226 e 2056 c.c. anche fuori dal suo ambito diretto**: sinistri anteriori al 5 marzo 2025 e non legati a RC auto o sanità. Con la conseguenza che discostarsene si può, ma solo con motivazione puntuale su circostanze *"del tutto peculiari"*.

Qui sotto tre spunti tratti dalla sentenza:

- l'onere di allegare grava sulle parti;
- il Tribunale esclude l'uso combinato delle due tabelle (T.U.N. e pretoria) per prendere il valore più alto di ciascuna voce;
- il confronto sui numeri (ossia la convenienza aritmetica) non decide quale tabella applicare.

Questioni aperte:
La Suprema Corte di Cassazione non ha fornito esempi di "circostanze peculiari", restando aperte le criticità già sollevate: danno da reato doloso, danno biologico terminale, limite all'integralità del risarcimento posto dall'art. 138, comma 4, C.d.A.

Sul fronte della responsabilità, la sentenza del Tribunale di Milano conferma due punti utili:

- nel contratto di lezione il cavallo è mezzo di adempimento, quindi la caduta è inadempimento, salvo prova del fortuito;
- la solidarietà ex art. 2055 c.c. lega il maneggio (responsabilità contrattuale) e l'istruttore (responsabilità aquiliana).

CCNL

CCNL TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI - COD. CNEL H011 - IN ARRIVO GLI AUMENTI CONTRATTUALI

Art. 217 - Aumenti retributivi mensili
A decorrere dalle scadenze di seguito indicate verranno erogati aumenti tabellari:

Livello	01/04/2023	01/04/2024	01/03/2025	01/11/2025	01/11/2026	01/02/2027	**Totale**
Quadro	€ 52,08	€ 121,53	€ 52,08	€ 60,76	€ 60,76	€ 69,44	€ 416,65
I	€ 46,92	€ 109,47	€ 46,92	€ 54,74	€ 54,74	€ 62,56	€ 375,35
II	€ 40,58	€ 94,69	€ 40,58	€ 47,35	€ 47,35	€ 54,11	€ 324,66
III	€ 34,69	€ 80,94	€ 34,69	€ 40,47	€ 40,47	€ 46,25	€ 277,51
IV	€ 30,00	€ 70,00	€ 30,00	€ 35,00	€ 35,00	€ 40,00	€ 240,00
V	€ 27,10	€ 63,24	€ 27,10	€ 31,62	€ 31,62	€ 36,14	€ 216,82
VI	€ 24,33	€ 56,78	€ 24,33	€ 28,39	€ 28,39	€ 32,44	€ 194,66
VII	€ 20,83	€ 48,61	€ 20,83	€ 24,31	€ 24,31	€ 27,78	€ 166,67
Operatori di vendita							
I categoria	€ 28,32	€ 66,08	€ 28,32	€ 33,04	€ 33,04	€ 37,76	€ 226,56
II categoria	€ 23,78	€ 55,48	€ 23,78	€ 27,74	€ 27,74	€ 31,70	€ 190,22

PRIVACY

SMART GLASSES: L'EDPB FISSA I PRIMI PALETTI

Con lo **Statement on Smart glasses adottato il 13 ottobre 2026, il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) interviene per la prima volta in modo organico sugli occhiali intelligenti.**

Gli smart glasses sono dispositivi che integrano fotocamere, microfoni e funzionalità di intelligenza artificiale in una montatura difficile da distinguere da un normale paio di occhiali.

Proprio questa caratteristica è al centro delle preoccupazioni del Board. Gli smart glasses consentono una raccolta di dati quasi impercettibile per le persone circostanti, possono captare conversazioni di terzi e, se combinati con il riconoscimento facciale o vocale, comportano un rischio elevato per i diritti e le libertà negli spazi pubblici.



Sul piano dei ruoli, l'EDPB ricorda che l'esenzione per uso personale o domestico va interpretata in modo restrittivo. **Chi pubblica le riprese su un profilo social aperto, o usa il dispositivo in ambito professionale, assume la qualifica di titolare del trattamento**. Produttori e fornitori di servizi collegati, IA inclusa, restano comunque soggetti al GDPR e non possono scaricare sugli utenti i propri obblighi di trasparenza verso i terzi.

La trasparenza nei confronti dei non-utenti è indicata come la sfida principale.

L'EDPB chiede di combinare più misure, di impostazione predefinita e difficili da eludere: indicatori LED ben visibili, che impediscano la registrazione se coperti; segnali acustici; notifiche di prossimità su smartphone, mai come unico strumento; un design che renda i dispositivi riconoscibili.

Quanto alla base giuridica, il consenso dei terzi è difficilmente ottenibile, e quello raccolto a posteriori non è valido. Il legittimo interesse richiede un bilanciamento rigoroso ed è particolarmente difficile da sostenere per finalità commerciali ulteriori o per l'addestramento di modelli di IA.

Si raccomanda infine minimizzazione dei dati (sfocatura dei soggetti terzi, elaborazione on-device, archiviazione disattivata di default e geofencing nei luoghi sensibili) e vengono anche annunciate ulteriori indicazioni.

Per le imprese, sia quelle che sviluppano o commercializzano questi dispositivi sia quelle che ne valutano l'adozione in azienda, è il momento di riesaminare DPIA, informative e policy interne alla luce di queste prime indicazioni.



STUDIO LEGALE DEHÒ MASSERELLI

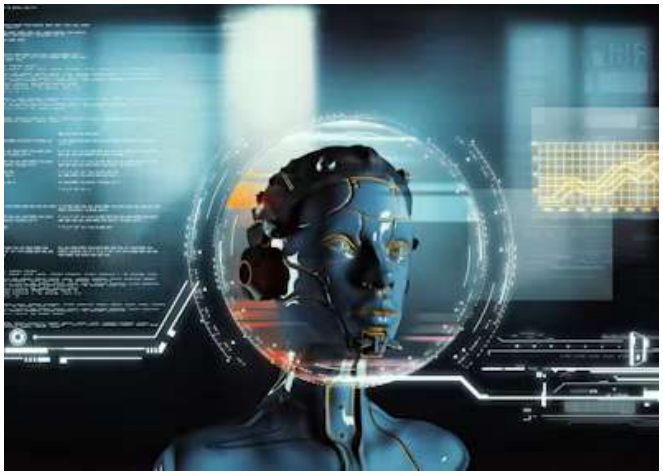
NOVITÀ LEGISLATIVE

AI ACT: L'ITALIA COMPLETA L'ADEGUAMENTO CON IL D.LGS. N. 179 DEL 7 OTTOBRE 2026

Il suddetto Decreto Legislativo, pubblicato in G.U. n. 234 dell'8 ottobre 2026, attua la delega dell'art. 24 della Legge n. 132/2025 e definisce la governance nazionale dell'IA.

Qui sotto i punti principali:

- per quanto concerne le autorità previste: l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) è l'autorità di notifica; l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) è l'autorità di vigilanza del mercato e il punto di contatto unico; Banca d'Italia, CONSOB e I.V.A.S.S. vigilano sui sistemi ad alto rischio nel settore finanziario, mentre il Garante privacy interviene solo nei casi dell'art. 74, par. 8;
- per quanto riguarda le sanzioni: le stesse ricalcano l'art. 99 del Regolamento: fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato mondiale per le pratiche vietate; mentre per le violazioni lievi sono previste misure non pecuniarie, come l'ordine di cessazione o la dichiarazione pubblica, e criteri attenuati per PMI e start-up;
- viene istituito lo Spazio di sperimentazione italiano per l'IA, gestito da AgID e ACN e coordinato con la sandbox FinTech;
- per quanto attiene il piano lavoristico (v. art. 41): le decisioni su assunzione, modifica e cessazione del rapporto di lavoro, comprese quelle disciplinari e valutative, non possono fondarsi unicamente su processi automatizzati; il consenso del lavoratore non deroga al divieto, per cui il licenziamento adottato in violazione è nullo e il lavoratore ha diritto a una motivazione intelligibile; restano escluse le attività di ricerca e selezione dei candidati;
- vengono introdotti obblighi formativi sull'IA per ordini professionali, sanità (ECM), giustizia e scuola, consentendo di modulare l'equo compenso in base alla classe di rischio del sistema utilizzato;
- il nuovo art. 98, comma 1-bis, del Codice della proprietà industriale tutela come segreti commerciali i dati, gli algoritmi, le architetture e le procedure di addestramento dei modelli.



STUDIO LEGALE DEHÒ MASSERELLI

SENTENZE

LAVORO

LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO DEI "VECCHI ASSUNTI" NELLE PICCOLE IMPRESE: LA CORTE COSTITUZIONALE ABBATTE IL TETTO DELLE SEI MENSILITÀ

Corte costituzionale, sentenza n. 174/2026, depositata il 22 ottobre 2026

La Corte costituzionale ha accolto la questione sollevata dal Tribunale di Livorno dichiarando **parzialmente illegittimo l'art. 8 della L. 604/1966** per contrasto con gli artt. 3, 4, 35, 41 e 117 della Costituzione e con l'art. 24 della Carta sociale europea.

La norma riguarda i **lavoratori delle piccole imprese (fino a 15 dipendenti) assunti prima del 7 marzo 2015 e licenziati senza giusta causa o giustificato motivo**. Per loro l'indennità era compresa tra 2,5 e 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

Secondo la Consulta, quella forbice era troppo stretta poiché

- impediva al giudice di adeguare il risarcimento al caso concreto, soprattutto nei licenziamenti più gravi;
- non svolgeva un'efficace funzione deterrente nei confronti del datore di lavoro;
- creava una disparità con gli assunti dopo il 7 marzo 2015, per i quali la sentenza n. 118/2025 aveva già eliminato l'analogo tetto delle sei mensilità.

Cosa cambia in concreto

Il **minimo resta di 2,5 mensilità, ma il massimo può ora salire:**

- **fino a 10 mensilità** per un'anzianità di servizio superiore a 10 anni;
- **fino a 14 mensilità** per un'anzianità superiore a 20 anni.

Finora queste maggiorazioni erano riservate ai dipendenti di datori con più di 15 lavoratori.

L'aumento non è automatico. Il giudice decide caso per caso, tenendo conto di cinque criteri: numero dei dipendenti, dimensioni dell'impresa, anzianità del lavoratore, comportamento delle parti e loro condizioni.

Un sistema ancora frammentato

La sentenza riduce una disparità, ma il quadro delle tutele resta articolato:

Piccole imprese

- **Assunti prima del 7 marzo 2015** (art. 8 L. 604/1966): da 2,5 a 6 mensilità, elevabili fino a 10 o 14 in base all'anzianità.
- **Assunti dopo il 7 marzo 2015** (art. 9 D.Lgs. 23/2015, dopo la sentenza n. 118/2025): da 3 a 18 mensilità.

Imprese più grandi

- **Assunti prima del 7 marzo 2015** (art. 18 Statuto dei Lavoratori): reintegrazione in caso di licenziamento discriminatorio, nullo o orale. Negli altri casi di illegittimità spetta un'indennità nei limiti di legge.
- **Assunti dopo il 7 marzo 2015** (d.lgs. 23/2015 Jobs Act): da 6 a 36 mensilità nei casi di tutela solo economica, salve le specifiche ipotesi di reintegrazione.



INDENNITA' DI TRASFERTA: RILEVANTE LA SEDE ABITUALE DI LAVORO E NON LA SEDE DELLA DATRICE O LA RESIDENZA DEL LAVORATORE

Corte di Cassazione, ordinanza 6 ottobre2026, n. 26315

l'indennità di trasferta è un emolumento corrisposto al lavoratore in relazione ad una prestazione effettuata, per limitato periodo di tempo e nell'interesse del datore, al di fuori della ordinaria sede lavorativa, volto a compensare i disagi derivanti dall'espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto.

Non è quindi rilevante, ai fini dell'insorgenza del diritto, che la sede legale dell'impresa datoriale e la residenza del lavoratore medesimo siano diverse da quelle in cui si svolge l'attività lavorativa, non essendo tali luoghi rilevanti per la identificazione di una trasferta in senso tecnico.





APPALTI DI SERVIZI: LA CERTIFICAZIONE NON BASTA A PROVARE LA GENUINITA' DEL CONTRATTO AI FINI FISCALI

Corte di Cassazione, ordinanza 1 ottobre 2026, n. 26027

In tema di appalto di servizi e somministrazione di lavoro, ai fini del riconoscimento degli effetti fiscali delle fatture emesse dall'appaltatore, il giudice tributario, ove l'Amministrazione finanziaria deduca la non genuinità dell'appalto, deve verificare la concreta sussistenza degli elementi indicati dall'art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003, e segnatamente l'organizzazione dei mezzi da parte dell'appaltatore, l'esercizio effettivo del potere organizzativo e direttivo sui lavoratori e l'assunzione del rischio d'impresa, non essendo sufficiente il mero riscontro della regolarità formale del contratto, della regolarità contributiva o della certificazione del rapporto, né potendo attribuirsi rilievo assorbente alla sola assenza di prova della consapevolezza del committente circa eventuali frodi poste in essere dall'appaltatore.

FALLIMENTARE

LE SEZIONI UNITE RICONOSCONO LA NATURA RETRIBUTIVA DELLE QUOTE DI TFR DESTINATE AL FONDO DI TESORERIA: È QUINDI POSSIBILE INSINUARE AL PASSIVO IL TFR NON VERSATO AL FONDO DI TESORERIA

Corte di Cassazione, SSUU, sentenza 7 ottobre 2026, n. 26356

Il trattamento di fine rapporto costituisce retribuzione differita, con funzione in senso lato previdenziale, e le quote di t.f.r. che i datori di lavoro, con almeno cinquanta dipendenti, hanno obbligo di versare, a partire dal 1° gennaio 2007, al Fondo di tesoreria gestito per conto dello Stato dall'Inps, costituiscono oggetto di crediti retributivi dei lavoratori la cui esigibilità è subordinata alla cessazione del rapporto. Di conseguenza il lavoratore ha legittimazione alla domanda di ammissione al passivo per le quote di t.f.r. maturate dopo il 1° gennaio 2007 e non versate al Fondo di tesoreria dal datore di lavoro assoggettato a liquidazione giudiziale e quest'ultimo … conserva la titolarità passiva dell'obbligazione di corrispondere il TFR.



REAL ESTATE

ATTO DI COMPRAVENDITA - CLAUSOLA CONTRATTUALE SU DIVIETO DI VENDITA PER UN TEMPO INDETERMINATO O COMUNQUE RIMESSO ALLA DISCREZIONALITÀ DI UNA PARTE/VINCOLI DI DESTINAZIONE - NULLITÀ E INOPPONIBILITÀ AI TERZI

Cassazione civile, Sez. III, Ordinanza, 7 settembre 2026, n. 25103

La clausola contrattuale, inserita in un atto di compravendita, che vieta all'acquirente di alienare il bene per un tempo indeterminato o comunque rimesso alla discrezionalità di una parte, senza che sia ravvisabile un interesse apprezzabile e meritevole di tutela, è nulla per contrasto con l'art. 1379 c.c. e non è opponibile ai terzi. Il principio si applica anche ai vincoli di destinazione e ad altre pattuizioni che, pur non configurandosi come divieto di alienare in senso stretto, producono limitazioni ugualmente incisive sul diritto di proprietà.





DIRITTO CONDOMINIALE

ACCESSO E PASSAGGIO AL FONDO DI PROPRIETA' ESCLUSIVA – APPLICABILITA' DELL'ART. 843 C.C. NEI RAPPORTI TRA CONDOMINIO E SINGOLO CONDOMINO

Cassazione civile, Sez. II, Ordinanza, 21 settembre 2026, n. 25609

In tema di condominio, l'art. 843 c.c. è applicabile nei rapporti tra condominio e singolo condomino solo se l'accesso al fondo di proprietà esclusiva è necessario per costruire o riparare un bene rientrante tra le parti comuni ex art. 1117 c.c. L'accesso e il passaggio imposti dalla norma costituiscono una mera limitazione legale del diritto di proprietà per un'utilità occasionale e transeunte del vicino e non possono tradursi nell'imposizione di un peso stabile e permanente sul fondo altrui (quale, ad esempio, l'installazione di prese di ventilazione), che integrerebbe una servitù non riconducibile all'ambito applicativo dell'art. 843 c.c.

RESPONSABILITÀ CIVILE
RISARCIMENTO DANNI

ILLECITO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI –SANZIONI GARANTE PER LA PROTEZIONE DATI PERSONALI (PROCEDIMENTO DI ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI CORRETTIVI E SANZIONATORI)

Cassazione civile, Sez. I, Ordinanza, 4 settembre 2026, n. 24998

Nel procedimento per l'adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori del Garante per la protezione dei dati personali, il termine di 120 giorni previsto dalla Tabella B allegata al Regolamento del Garante n. 2/2019 per la comunicazione/notifica delle "presunte violazioni" (art. 166, comma 5, d.lgs. n. 196/2003) ha natura perentoria, in ragione delle esigenze di certezza del diritto e di effettività del diritto di difesa del destinatario della sanzione. Tale termine decorre non dalla mera conoscenza o constatazione materiale del fatto (es. ricezione della notifica di violazione ex art. 33 Reg. UE 2016/679) né da ciascuna singola sottofase dell'attività istruttoria, bensì dal momento in cui, all'esito dell'istruttoria preliminare, il Garante perviene all'effettivo "accertamento" della violazione, inteso come apprezzamento della sussistenza dei presupposti, oggettivi e soggettivi, per l'irrogazione della sanzione. Non è conforme a diritto far decorrere il termine dalle prime fasi d'indagine o dalla prima segnalazione del data breach, dovendo riconoscersi all'Autorità un congruo margine di approfondimento istruttorio, anche unitario e cumulativo rispetto a più episodi correlati (artt. 10 e 11 Reg. n. 1/2019), purché in tempi ragionevoli.

SINISTRO STRADALE – MONOPATTINO ELETTRICO CLASSIFICATO “VEICOLO”: AFFERMATA LA RESPONSABILITA’ DEL CONDUCENTE PER I DANNI CAUSATI ALLA PERSONA CONDUCENTE BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA

Giudice di Pace Rimini, Sentenza, 24 agosto 2026, n. 937

Il Giudice di Pace di Rimini, in occasione di un giudizio originato da un sinistro stradale, afferma la responsabilità del conducente di un monopattino elettrico per i danni causati alla persona del conducente di una bicicletta a pedalata assistita, atteso che anche i conducenti di tali veicoli, circolando, devono rispettare le norme del C.d.S. in quanto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo C.d.S. i monopattini elettrici sono classificati come “veicoli” a tutti gli effetti, aggiungendo tali mezzi alla elencazione, descrizione e classificazione riguardante i “veicoli” definibili in tale modo come circolanti su strada, così di fatto ampliando il novero di quelli “classici” individuati dalla vigente normativa.

DIRITTO ASSICURATIVO

ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI: PRESCRIZIONE BIENNALE E MOMENTO DELLA SUA DECORRENZA – SENTENZA DI ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ O DELL'INESISTENZA DELLE CESSIONI DEL CREDITO INDENNITARIO (EFFETTI RETROATTIVI DELLA PROCUNCIA)

Cassazione civile, Sez. III, Ordinanza, 7 settembre 2026, n. 25098

In tema di assicurazione contro i danni, la dichiarazione giudiziale di nullità o inesistenza delle cessioni del credito indennitario non incide sul dies a quo della prescrizione biennale di cui all'art. 2952, comma 2, c.c., giacché tale pronuncia ha effetti retroattivi e comporta che il credito sia sempre rimasto in capo al cedente-assicurato (o al suo fallimento), il quale conserva, sin dall'origine, la titolarità del diritto e l'onere di interrompere la prescrizione. Ne consegue che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto poteva essere esercitato e non dal passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato la nullità delle cessioni.

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

RAPPRESENTANZA APPARENTE: ORDINE SOTTOSCRITTO DA CONIUGE DELL'INTERESSATO, CONVIVENTE E DI FATTO COINVOLTO NELLE TRATTATIVE, NEI SOPRALLUOGHI E NELLA FASE ESECUTIVA DEL CONTRATTO

Cassazione civile, Sez. II, Sentenza, 22 settembre 2026, n. 25692

In caso di sottoscrizione dell'ordine da parte del coniuge dell'interessato, che sia convivente e di fatto coinvolto nelle trattative, nei sopralluoghi e nella fase esecutiva del contratto, può ravvisarsi una rappresentanza apparente, ove il comportamento del preteso rappresentato sia idoneo ad ingenerare nel terzo in buona fede la ragionevole convinzione del conferimento del potere rappresentativo; in tal caso gli effetti del contratto si imputano al rappresentato (art. 1388 c.c.; principi sull'apparenza del diritto e sull'affidamento incolpevole).

Grazie per l'attenzione

SEGUICI SU LINKEDIN

Se non volete più ricevere le nostre comunicazioni, inviate una mail a newsletter@sldm.it